



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Provincia di PALERMO)

Tel. 091-8466212 ó Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 042 DEL 07/09/2018

OGGETTO: APPLICAZIONE C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018 - TRIENNIO 2016-2018 ó LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Premesso che:

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 03/08/2018, si è preso atto dell'avvenuta sottoscrizione del CCNL 2016/2018 e di attuarlo nell'ente con il riconoscimento delle competenze ivi previste;

Viste le tabelle delle retribuzioni A), C) e D) allegate al C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto definitivamente in data 21 maggio 2018;

Visto altresì l'art. 66 il quale introduce il riconoscimento di un elemento perequativo una tantum per 10 mensilità, riferite al solo periodo 01/03/2018 ó 31/12/2018, in relazione al servizio prestato e nelle misure indicate nella tabella D allegata al C.C.N.L.;

Dato atto che:

- in applicazione dell'art. 47-bis comma 2 del D.Lgs. 165/2001 come introdotto dal D.Lgs. 150/2009, a tutto il personale dipendente è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale;
- ai sensi dell'art. 64 comma 3 del CCNL la IVC riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare a decorrere dal 1/4/2018, come indicato nella Tabella C allegata al contratto;
- è necessario disporre, a favore del personale dipendente, la liquidazione degli arretrati contrattuali, da inserire negli stipendi del mese di Settembre 2018.

Rilevato che, sulla base delle Tabella A), C) e D) allegate al CCNL in oggetto, gli arretrati da corrispondere a favore del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2016, per il periodo 1° Gennaio 2016 ó 30 Settembre 2018 (comprensivi della quota di tredicesima per le annualità 2016 e 2017 e dell'elemento perequativo una tantum dal 1° marzo e fino al 30/09/2018) per ciascuna posizione economica riportati nel prospetto di liquidazione óAllegato Aó, che fa parte integrante e sostanziale della presente;

Considerato pertanto di dover riconoscere al personale interessato gli arretrati stipendiali per i predetti adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2016, 2017 e per i mesi di Gennaio-Settembre 2018, oltre all'elemento perequativo per i mesi di Marzo - Settembre 2018, nonché i nuovi stipendi tabellari dal 1° Ottobre 2018 e l'elemento perequativo fino al 31/12/2018;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 51 della L. n. 142/1990 come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigenti;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1 - Di prendere atto che, in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto definitivamente il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

2 - Di dare atto che, ai sensi dell'art. 64 (*Incrementi degli stipendi tabellari*) del CCNL Comparto Funzioni locali 21 maggio 2018:

- lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come previsto dall'art. 2 del CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009 del biennio economico 2008-2009, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A del CCNL, con le decorrenze ivi stabilite;

- gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del contratto, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla Tabella B del CCNL;

- restano confermati:

- la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 9.5.2006;

- la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

- gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall'art. 29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 e dall'art. 9, comma 1, del CCNL del 9.5.2006;

- l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004.

- a decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza anno 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C del CCNL e nella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, un'ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del fondo di cui all'art. 67, CCNL.

3 ó Di procedere alla liquidazione a favore del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2016 degli arretrati stipendiali (comprensivi della quota di tredicesima per le annualità 2016 e 2017 e dell'elemento perequativo una tantum dal 1° marzo e fino al 30/09/2018) per ciascuna posizione economica, riportati nel prospetto di liquidazione *Allegato Aö*, che fa parte integrante e sostanziale della presente.

4 ó Di imputare la complessiva spesa di **€ 15.201,06**, negli appositi capitoli *Stipendi ed altri assegni fissi al personale* del Bilancio di Previsione Esercizio **2018**, come evidenziati nell'*Allegato Aö*, ove trova sufficiente copertura finanziaria.



Il Responsabile dell'Area Contabile
(Rag. Gaetano CALIA)